Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati ☒ ☒ Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 562 AVENTE AD OGGETTO: Contenziosi [redacted] nn. 1205/2011 Corte D'Appello de L'Aquila e 742/2014 T.A.R. Abruzzo L'Aquila. Ratifica atto di transazione e liquidazione somme.

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di ottobre presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli.

CONSIDERATO che l'Istituto aveva avviato il procedimento relativo alla realizzazione della nuova sede in Collatterrato Alto di Teramo nelle aree individuate con deliberazione n. 91 del 28 dicembre 2001 del Consiglio Comunale di Teramo;

VISTA la deliberazione n. 697 del 14 dicembre 2007, con la quale l'Ente approvava il progetto definitivo della nuova sede e avviava le necessarie procedure espropriative avverso le ditte interessate dal provvedimento di cui al piano particellare di esproprio, parte integrante e sostanziale del progetto definitivo stesso;

VISTA la deliberazione n. 4 del 08 gennaio 2008, con la quale il Comune di Teramo approvava il progetto definitivo della nuova sede dell'Istituto, apponendo sulle aree interessate dal programma di realizzazione dell'opera il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'Ente notificava alle Sig.re [redacted] gli avvisi di avvio del suddetto procedimento di espropriazione e, successivamente, inoltrava loro le note prot. nn. 80593, 8055 e 8057 del 10 settembre 2009 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17 del citato D.P.R. n. 327/2001;

VISTE le note prot. nn. 9243, 9241, 9244 del 21 ottobre 2009 e n. 10113 del 16 novembre 2009, inviate alle Sig.re [redacted] con le quali l'Istituto le invitava ad incontri per addivenire ad un componimento bonario della vicenda;

VISTE le note prot. nn. 1193, 1194 e 1195 del 3 febbraio 2010, trasmesse rispettivamente alle Sig.re [redacted] in ottemperanza all'art. 20, comma 1, del citato D.P.R. n. 327/2001, con le quali veniva notificato alle stesse interessate l'elenco con descrizione dei beni da espropriare e l'indicazione delle somme offerte per la loro espropriazione;

VISTA la deliberazione n. 709 del 1 dicembre 2010, con la quale si approvava la determinazione dell'indennità provvisoria di cui all'art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, la quale veniva notificata in copia conforme alle Sig.re [redacted] in data 13 gennaio 2011, in qualità di comproprietarie degli immobili in questione;

VISTA la deliberazione n. 93 del 17 febbraio 2011, con la quale si stabiliva di depositare presso la Cassa depositi e prestiti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, direzione territoriale dell'Economia e delle Finanze di Teramo, l'indennità di espropriazione pari ad €. 108.691,16;

DATO ATTO che in data 15 febbraio 2015, le Sig.re [redacted] per il tramite del proprio legale Avv. Vincenzo Di Gialluca, notificavano la *"Dichiarazione di accettazione del procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione ex art. 21, D.P.R. n. 327/2001 e contestuale nomina del tecnico di fiducia"*, manifestando la volontà di avvalersi della procedura prevista dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, ai fini della determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, indicando come tecnico di parte il Geom. Gabriele Suffiaturo;

DATO ATTO del mancato accordo tra le parti, l'Istituto avviava il procedimento previsto dall'art. 21 del citato D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e, ai sensi del comma 3 del predetto articolo, nominava con deliberazione n. 429 del 16 luglio 2009, il Geom. Rosario Leotta quale tecnico per la parte espropriante, relativamente alla suddetta procedura espropriativa;

VISTA la relazione di stima per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione nella diversa misura di complessivi €. 1.790.190,00, redatta dal tecnico nominato dal Presidente del Tribunale, Geom. Colonnelli in data 08 settembre 2018 e successivamente depositata in data 20 settembre 2011;

PRESO ATTO che la suddetta perizia veniva accettata solo dal Geom. Gabriele Suffiaturo, tecnico della parte espropriata, e non anche dal Geom. Rosario Leotta, tecnico della parte espropriante, per le motivazioni espresse nell'allegato A della predetta perizia;

DATO ATTO, pertanto, della necessità di proporre opposizione avverso la suddetta stima ai sensi dell'art. 54 del citato D.P.R. n. 327/2001 al fine di ottenere la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione;

VISTA, conseguentemente, la deliberazione n. 687 del 14 ottobre 2011, con la quale l'Ente conferiva all'Avv. Tommaso Marchese del Foro di Pescara, esperto professionista nel campo del diritto amministrativo, mandato ad agire al fine di costituirsi in giudizio per la tutela dei diritti e delle buone ragioni dell'Istituto;

VISTO il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. di opposizione alla stima *ex* art. 54 del D.P.R. n. 327/2001, depositato dall'Istituto presso la Corte d'Appello di L'Aquila in data 20 ottobre 2011, con il quale l'Ente chiedeva testualmente quanto segue: *"1) accertare e dichiarare non congrua e dunque non dovuta dall'IZSAM la stima dell'indennità di esproprio dei terreni di proprietà delle convenute, trasfusa nella relazione redatta all'esito del procedimento ex art. 21 del D.P.R. 327/2001 e rimessa presso gli Uffici dell'Istituto in data 20.09.2011; 2) per l'effetto, accertare e dichiarare dovuta dall'IZSAM nei confronti delle Sig.re* [redacted] *l'indennità di esproprio nella diversa misura pari ad €. 108.691,16, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso inferiore a quella stimata all'esito del*

procedimento ex art. 21 del D.P.R. 327/2001; 3) il tutto con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio, ... omissis ...";

VISTA la nota del 28 maggio 2018, ns. prot. n. 9123, con la quale l'Avv. Marchese trasmetteva all'Ente la sentenza n. 999/2018 della Corte d'Appello di L'Aquila con cui veniva accolto parzialmente il ricorso proposto nell'interesse dell'Istituto, rideterminando l'indennità di esproprio spettante alle convenute nella misura di €. 668.968,00, otre interessi dal 09 maggio 2011 (data del decreto di esproprio) e fino al deposito dell'importo presso la Cassa depositi e prestiti, compensando per il resto le spese di giudizio tra le parti, comprese quelle del CTU, come liquidate in corso di causa;

CONSIDERATO che, nelle more del giudizio di opposizione alla stima, è altresì accaduto che la gara indetta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 686 del 14 ottobre 2011 per la realizzazione della nuova sede è andata deserta;

CONSIDERATO l'esito negativo della predetta gara indetta e la stima operata dal consulente tecnico d'ufficio, che risultava ben al di sopra delle somme stanziate in sede di programmazione economica dell'Ente, veniva meno l'interesse dell'Istituto a realizzare l'opera pubblica nei termini indicati nel progetto definitivo approvato, ben potendo essere soddisfatto l'interesse pubblico dello stesso anche senza utilizzare le aree di proprietà delle Sig.re [redacted]

VISTA, pertanto, la deliberazione n. 421 del 24 giugno 2014 (notificata alle interessate in data 18 luglio 2014), con la quale l'Ente revocava la procedura di esproprio in parola, disponendo la restituzione dei terreni di proprietà delle Sig.re [redacted] e di adottare apposito provvedimento volto a liquidare l'indennizzo a loro spettante;

VISTA la deliberazione n. 533 del 30 luglio 2014, con la quale l'Istituto ha disposto la sospensione dell'efficacia del predetto provvedimento di revoca, essendosi ritenuto opportuno consentire ai destinatari del provvedimento di autotutela di presentare eventuali osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 10331 del 12 agosto 2014, trasmessa all'Istituto dall'Avv. Vincenzo Di Gialluca con la quale faceva pervenire nell'interesse delle Sig.re [redacted] le proprie osservazioni procedimentali ai sensi dell'art. 10, lett. b), L. n. 241/1990, nel termine allo scopo assegnato di dieci giorni (mutuato per analogia del successivo art. 10-*bis* dell L. n. 241/1990);

DATO ATTO che tutti i rilievi manifestati nella predetta nota si appalesavano privi di fondamento ed in ogni caso destinati a recedere a fronte della incontestabile prevalenza dell'interesse pubblico e che quanto alle utilità economiche che le Sig.re [redacted] si ripromettevano di conseguire all'esito del suddetto giudizio di opposizione alla stima, era evidente che trattavasi di interesse privato del tutto recessivo rispetto a quello pubblico al corretto ed economico utilizzo delle limitate risorse finanziarie disponibili;

VISTA, conseguentemente, la deliberazione n. 587 del 24 settembre 2014, con la quale l'ente disponeva la revoca della procedura espropriativa in ordine ai terreni di proprietà delle Sig.re [redacted] confermando la precedente delibera n. 421 del 24 giugno 2014 (integrata nella motivazione con quella n. 587/2014), la revoca della deliberazione n. 697 del 14 dicembre 2007 di approvazione del progetto definitivo della nuova sede dell'Istituto nonché il decreto di esproprio del 9 maggio 2011 e per l'effetto tutti gli atti inerenti la procedura di esproprio, con restituzione dei terreni in parola alle relative proprietarie;

VISTO il ricorso n. 724/2014 presentato per le Sig.re [redacted] presso il T.A.R. de L'Aquila dai legali delle stesse, notificato all'Ente il 28 ottobre 2014, diretto ad ottenere l'annullamento della deliberazione n. 587 del 29 settembre 2014, di revoca della procedura espropriativa nei confronti delle stesse ricorrenti, della precedente delibera n. 533 del 30 luglio 2014 di sospensione dell'efficacia dell'atto n. 421 del 24 giugno 2014, nonché di quest'ultima deliberazione e di tutti gli atti richiamati, connessi, antecedenti e presupposti, oltre l'accertamento e alla condanna al pagamento dell'indennizzo e del risarcimento dei danni arrecati;;

VISTA la deliberazione n. 696 del 12 novembre 2014, con la quale l'Istituto conferiva formale mandato ad agire all'Avv. Tommaso Marchese, del foro di Pescara, esperto professionista in campo del diritto amministrativo, al fine di costituirsi in giudizio per la tutela dei diritti e delle buone ragioni dell'Istituto;

VISTA la sentenza n. 292/2018 con la quale il T.A.R. Abruzzo – L'Aquila, definitivamente pronunciando nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018, disponeva testualmente quanto segue: *"1) annulla i provvedimenti impugnati; 2) respinge la domanda risarcitoria; 3) compensa le spese di lite."*.

VISTA la nota prot. n. 10580 del 20 giugno 2018 del legale dell'Ente, Avv. Marchese, con la quale lo stesso, nell'interesse dell'Istituto e in considerazione di quanto disposto nelle suddette sentenze, proponeva la convenienza ad una definizione completa dei contenziosi attraverso la sottoscrizione di un atto di transazione che preveda reciproche rinunce;

VISTO, pertanto, l'atto di transazione firmato dalle parti, prot. nn. 15828 del 19.09.2018 e 15858 del 20.09.2018 (all. n. 1), il cui contenuto è parte integrante della presente deliberazione e che si intende quindi ratificare in ogni sua parte;

RITENUTO, sentito il Direttore Amministrativo che assicura la correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali, di disporre l'utilizzo per il pagamento degli oneri derivanti dall'allegato accordo transattivo le seguenti poste di bilancio:

- quanto ad euro 593.000,00 conto P100110 (riserve da utile d'esercizio destinati ad investimenti)

- quanto ad euro 107.000,00 conto P15003 (fondo rischi);

PRECISARE che l'acquisizione del bene derivante dalla transazione andrà ad incrementare il conto A15002 (Terreni);

RITENUTO, visti i termini previsti in transazione, dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità;

DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:

1. Ratificare in ogni sua parte l'atto di transazione firmato dalle parti, prot. nn. 15828 del 19.09.2018 e 15858 del 20.09.2018 (all. n. 1), il cui contenuto è parte integrante della presente deliberazione;

2. Ritenere, sentito il Direttore Amministrativo che assicura la correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali, di disporre l'utilizzo per il pagamento degli oneri derivanti dall'allegato accordo transattivo le seguenti poste di bilancio:

- quanto ad euro 593.000,00 conto P100110 (riserve da utile d'esercizio destinati ad investimenti)

- quanto ad euro 107.000,00 conto P15003 (fondo rischi);

3. Precisare che l'acquisizione del bene derivante dalla transazione andrà ad incrementare il conto A15002 (Terreni);

4. Dare mandato all'Ufficio di Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di liquidazione delle somme previste nel suddetto atto di transazione;

5. Dotare l'atto di immediata eseguibilità.

Istruttore del procedimento Nome e cognome Fabrizio Piccari	Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza del presente atto. IL DIRIGENTE PROPONENTE F.to Fabrizio Piccari	Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di conto n VARII del bilancio anno corrente IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: FAVOREVOLE X NON FAVOREVOLE ☐ (con motivazioni allegate) F.to Nicola D'Alterio	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: FAVOREVOLE X NON FAVOREVOLE ☐ (con motivazioni allegate) F.to. Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Mauro Mattioli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni .....15...consecutivi.

Data 10.10.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile

Modifica | Esci | Note

Documento

Protocollo n° **15858/2018** del **20/09/2018** (**Arrivo**)

Note: 0
Note riservate:0

Oggetto	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI TERAMO/[redacted] Corte d'Appello di L'Aquila n. 1205/2011 R.G.
Mittente	Avv. Tommaso Marchese
Destinatario	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE SANITARIA
Destinatario CC	
Tipo Documento	PEC_NC - Posta certificata non conforme
Prot. Mittente	
Data Prot. Mitt.	**20/09/2018**
Data Pervenuto	
Mod.tà di spedizione	**PEC - P.E.C.**
Numero Spedizione	

Archivio Fascicolazi... Smistamento Gestio... **Alleg...** Log

Allegati registrati

Add **20180015858 - Originale**
20180015858 - Originale
Tipo allegato: Originale

File presenti	Impronta digitale
19.09.2018_at_05_32_17__PEC_-_Avv._Tommaso_Marchese___avvtommasomarchese@puntopec.it_.eml	A8551AB77DA085DD8C21CD8EC5E206E

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di settembre, mediante scambio di corrispondenza,

tra

le Sigg.re [redacted] tutte residenti in [redacted]

e

l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE d'ABRUZZO e del MOLISE "G. CAPORALE" di TERAMO (di seguito "IZSAM") (Cod. Fisc.: 80006470670), con sede in Teramo, alla Via Campo Boario, in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, Prof. Mauro Mattioli,

premesso che

- con ricorso *ex* art. 702-*bis* c.p.c. depositato il 20 ottobre 2011, l'IZSAM conveniva in giudizio le Sigg.re [redacted] dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, così proponendo opposizione avverso la stima delle aree individuate con la deliberazione del Consiglio comunale di Teramo recante il n. 91 del 28 dicembre 2001 per la realizzazione della nuova sede dell'Istituto e di proprietà delle resistenti (*id est*: immobili siti nel territorio comunale di [redacted] distinti al Foglio [redacted]

[redacted]

predetto Comune, particelle [redacted], quantificata originariamente dalla terna arbitrale nominata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 in € 1.790.190,00;

- veniva quindi incardinato il giudizio n. 1205/2011 R.G. e, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 dicembre 2012, si costituivano in giudizio le Sigg.re [redacted] le quali chiedevano alla Corte d'Appello di L'Aquila di respingere il ricorso introduttivo e, per l'effetto, di "*determinare secondo giustizia la maggiore indennità di espropriazione spettante alle resistenti, per i motivi che precedono, da accrescere degli interessi compensativi ex art. 1224 cod. civ., nella misura sopra meglio specificata, dal 12.05.2011 alla data dell'effettivo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, ordinare all'Istituto di provvedere al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della nuova somma che sarà determinata*";

- nelle more di tale giudizio, con deliberazione del Direttore Generale n. 987 del 24.9.2014, l'IZSAM revocava la procedura espropriativa;

- con ricorso notificato il 28 ottobre 2014, le Sigg.re [redacted] adivano il Tribunale Amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sede di L'Aquila, onde richiedere "*l'annullamento della deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto n. 587 del 24.09.2014 di revoca della procedura espropriativa, della precedente delibera n. 533 del 30.07.2014 di sospensione dell'efficacia dell'atto n. 421/2014, della precedente* [redacted]

delibera n. 421 del 24.06.2014, e di tutti gli atti richiamati, connessi, antecedenti e presupposti", nonché "*l'accertamento e la condanna al pagamento dell'indennizzo e del risarcimento di tutti i danni*" presuntivamente subiti;

- con sentenza n. 999/2018, pubblicata in data 25 maggio 2018, la Corte d'Appello di L'Aquila decideva il menzionato giudizio n. 1205/2011 R.G. come segue: "*1) determina la indennità di espropriazione spettante alle convenute in relazione agli immobili per cui è causa nella misura complessiva di € 668.968,00, oltre interessi legali dal 9/5/2011 fino al deposito di cui appresso. 2) ordina al ricorrente di depositare la somma di cui sopra, detratto quanto già depositato in corso di procedura espropriativa, presso la Cassa Depositi e Prestiti – Ragioneria Territoriale dello Stato di Teramo. 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di CTU come liquidate in corso di causa*";

- con sentenza n. 292/2018, pubblicata in data 12 luglio 2018, il T.A.R. per l'Abruzzo, Sede di L'Aquila, accoglieva in parte il ricorso proposto dalle Sigg.re [redacted] relativamente alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, respingendo la domanda risarcitoria e compensando le spese di lite;

- le parti hanno manifestato la volontà di definire transattivamente qualsivoglia questione tra di loro insorta e, a tal fine, regolano i loro

[redacted]

rapporti facendosi le sottostanti reciproche concessioni, alle condizioni di seguito dettagliate;

tanto premesso, si conviene, accetta e stipula quanto segue:

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.----------

2) Con la sottoscrizione del presente atto l'IZSAM si impegna a corrispondere alle Sigg.re [redacted] a titolo di indennità di esproprio dei summenzionati terreni di proprietà delle stesse ed oggetto del citato giudizio n. 1205/2011 R.G., incardinato dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, l'importo complessivo di € 700.000,00, che verrà versato come segue:

- € 500.000,00 entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del presente atto sottoscritto dalle Sigg.re [redacted] dai loro procuratori.----------

- € 200.000,00 entro e non oltre il 31 gennaio 2019.----------

Le predette somme verranno corrisposte tramite accredito sul c/c intestato alla Sig.ra [redacted] acceso presso la Banca [redacted] IBAN [redacted]----------

Le Sigg.re [redacted] dichiarano di accettare tale modalità di estinzione totale dell'obbligazione, rinunciando espressamente sin d'ora a qualsivoglia eventuale contestazione in merito.----------

[redacted]

Tali importi sono accettati dalle Sigg.re [redacted] a tacitazione e saldo di ogni pretesa, spettanza e/o rivalsa, presente e futura, nei confronti dell'IZSAM.-

3) Le parti specificano che le somme come sopra pattuite risultano comprensive dell'importo di competenza spettante all'IZSAM relativo alla registrazione della sentenza n. 999/2018 della Corte d'Appello di L'Aquila, pari ad € 3.610,00 (€ 7.220,00 : 2); talché, sarà onere esclusivo delle Sigg.re [redacted] provvedere al pagamento della relativa imposta di registro.-

4) Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano altresì a non impugnare la suddetta pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione.---

5) L'IZSAM, inoltre, si impegna a non proporre impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza n. 292/2018 resa dal T.A.R. per l'Abruzzo, Sede di L'Aquila;----------

6) Le spese e competenze legali relative ad entrambi i giudizi di cui sopra restano integralmente compensate.----------

7) Le parti, inoltre, anche al fine di dirimere ogni possibile controversia, dichiarano di rinunziare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità delle concessioni di cui sopra; dichiarano, altresì, che l'oggetto della presente transazione, e quindi il relativo effetto preclusivo, si estende anche all'ipotesi di scoperta di documenti nuovi o non conosciuti da una o da entrambe le parti, salva l'ipotesi di dolo di una delle parti, avendo il presente accordo anche natura di transazione generale, ai sensi dell'art. 1975 c.c.----------

[redacted]

8) Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che il contenuto della presente scrittura è il frutto di concrete trattative intervenute tra le stesse.----------

9) Le parti dichiarano espressamente che, all'esito dell'esecuzione del presente accordo, nulla avranno a che pretendere in via reciproca per i titoli ed i rapporti ivi dedotti e per qualsivoglia altro da essi dipendente o comunque connesso e collegato, confermando altresì il carattere generale della presente transazione.----------

10) La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso e le eventuali imposte, tasse, sanzioni e pene pecuniarie graveranno su chi, con la propria condotta e/o comportamento, avrà determinato la necessità della registrazione.----------

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data di cui sopra, mediante scambio di corrispondenza.

Sig.r[redacted]

Sig.ra[redacted]

Sig.ra[redacted]

Per autentica della sottoscrizione e rinuncia alla rivalsa *ex* articolo 13, comma VIII, L. n. 247/2012.

Avv. Luciano Scaramazza

[redacted]

Avv. Vincenzo Di Gialluca

[redacted]

IZSAM
TERAMO

Teramo, 19 SET. 2018

RACCOMADATA A/R

Legale

15828[redacted]

Gent.mo
Avv. Tommaso Marchese
Piazza Ettore Troilo, n. 8
65127 Pescara

OGGETTO: C. 2. Invio originale atto di transazione contenziosi [redacted] n. 742/2014 e n. 1205/2011.

Con la presente si invia originale dell'atto di transazione firmato dal Prof. Mauro Mattioli relativo ai contenziosi in oggetto.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott. F[redacted]

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di settembre, mediante scambio di corrispondenza,

tra

le Sigg.re [redacted] tutte residenti in [redacted]

e

l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE d'ABRUZZO e del MOLISE "G. CAPORALE" di TERAMO (di seguito "IZSAM") (Cod. Fisc.: 80006470670), con sede in Teramo, alla Via Campo Boario, in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, Prof. Mauro Mattioli,

premesso che

- con ricorso *ex* art. 702-*bis* c.p.c. depositato il 20 ottobre 2011, l'IZSAM conveniva in giudizio le Sigg.re [redacted] dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, così proponendo opposizione avverso la stima delle aree individuate con la deliberazione del Consiglio comunale di Teramo recante il n. 91 del 28 dicembre 2001 per la realizzazione della nuova sede dell'Istituto e di proprietà delle resistenti (*id est*: immobili siti nel territorio comunale di [redacted] distinti al Foglio [redacted]

predetto Comune, particelle nn. [redacted] quantificata originariamente dalla terna arbitrale nominata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 in € 1.790.190,00;

- veniva quindi incardinato il giudizio n. 1205/2011 R.G. e, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 dicembre 2012, si costituivano in giudizio le Sigg.re [redacted] le quali chiedevano alla Corte d'Appello di L'Aquila di respingere il ricorso introduttivo e, per l'effetto, di "*determinare secondo giustizia la maggiore indennità di espropriazione spettante alle resistenti, per i motivi che precedono, da accrescere degli interessi compensativi* ex *art. 1224 cod. civ., nella misura sopra meglio specificata, dal 12.05.2011 alla data dell'effettivo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti; ordinare all'Istituto di provvedere al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della nuova somma che sarà determinata*";

- nelle more di tale giudizio, con deliberazione del Direttore Generale n. 987 del 24.9.2014, l'IZSAM revocava la procedura espropriativa;

- con ricorso notificato il 28 ottobre 2014, le Sigg.re [redacted] adivano il Tribunale Amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sede di L'Aquila, onde richiedere "*l'annullamento della deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto n. 587 del 24.09.2014 di revoca della procedura espropriativa, della precedente delibera n. 533 del 30.07.2014 di sospensione dell'efficacia dell'atto n. 421/2014, della precedente*

ISTITUTO ZOOPROF. SPERIM. TERAM izsoam-it [redacted]

delibera n. 421 del 24.06.2014, e di tutti gli atti richiamati, connessi, antecedenti e presupposti", nonché "*l'accertamento e la condanna al pagamento dell'indennizzo e del risarcimento di tutti i danni*" presuntivamente subiti;

- con sentenza n. 999/2018, pubblicata in data 25 maggio 2018, la Corte d'Appello di L'Aquila decideva il menzionato giudizio n. 1205/2011 R.G. come segue: "*1) determina la indennità di espropriazione spettante alle convenute in relazione agli immobili per cui è causa nella misura complessiva di € 668.968,00, oltre interessi legali dal 9/5/2011 fino al deposito di cui appresso; 2) ordina al ricorrente di depositare la somma di cui sopra, detratto quanto già depositato in corso di procedura espropriativa, presso la Cassa Depositi e Prestiti – Ragioneria Territoriale dello Stato di Teramo; 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di CTU come liquidate in corso di causa*";

- con sentenza n. 292/2018, pubblicata in data 12 luglio 2018, il T.A.R. per l'Abruzzo, Sede di L'Aquila, accoglieva in parte il ricorso proposto dalle Sigg.re [redacted] relativamente alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, respingendo la domanda risarcitoria e compensando le spese di lite;

- le parti hanno manifestato la volontà di definire transattivamente qualsivoglia questione tra di loro insorta e, a tal fine, regolano i loro

[redacted]

rapporti facendosi le sottostanti reciproche concessioni, alle condizioni di seguito dettagliate;

tanto premesso, si conviene, accetta e stipula quanto segue:

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.----------

2) Con la sottoscrizione del presente atto l'IZSAM si impegna a corrispondere alle Sigg.re [redacted] a titolo di indennità di esproprio dei summenzionati terreni di proprietà delle stesse ed oggetto del citato giudizio n. 1205/2011 R.G., incardinato dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, l'importo complessivo di € 700.000,00, che verrà versato come segue:

- € 500.000,00 entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del presente atto sottoscritto dalle Sigg.re [redacted] e dai loro procuratori;----------

- € 200.000,00 entro e non oltre il 31 gennaio 2019.----------

Le predette somme verranno corrisposte tramite accredito sul c/c intestato alla Sig.ra [redacted] acceso presso la Banca [redacted] IBAN [redacted]----------

Le Sigg.re [redacted] dichiarano di accettare tale modalità di estinzione totale dell'obbligazione, rinunciando espressamente sin d'ora a qualsivoglia eventuale contestazione in merito.----------

Tali importi sono accettati dalle Sigg.re [redacted] a tacitazione e saldo di ogni pretesa, spettanza e/o rivalsa, presente e futura, nei confronti dell'IZSAM.-

3) Le parti specificano che le somme come sopra pattuite risultano comprensive dell'importo di competenza spettante all'IZSAM relativo alla registrazione della sentenza n. 999/2018 della Corte d'Appello di L'Aquila, pari ad € 3.610,00 (€ 7.220,00 : 2); talché, sarà onere esclusivo delle Sigg.re [redacted] provvedere al pagamento della relativa imposta di registro.-

4) Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano altresì a non impugnare la suddetta pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione.---

5) L'IZSAM, inoltre, si impegna a non proporre impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza n. 292/2018 resa dal T.A.R. per l'Abruzzo, Sede di L'Aquila;----------

6) Le spese e competenze legali relative ad entrambi i giudizi di cui sopra restano integralmente compensate.----------

7) Le parti, inoltre, anche al fine di dirimere ogni possibile controversia, dichiarano di rinunziare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità delle concessioni di cui sopra; dichiarano, altresì, che l'oggetto della presente transazione, e quindi il relativo effetto preclusivo, si estende anche all'ipotesi di scoperta di documenti nuovi o non conosciuti da una o da entrambe le parti, salva l'ipotesi di dolo di una delle parti, avendo il presente accordo anche natura di transazione generale, ai sensi dell'art. 1975 c.c..----------

ISTITUTO ZOOPROF. SPERIM. ABRUZ. TERAM izsam-it [redacted]

8) Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che il contenuto della presente scrittura è il frutto di concrete trattative intervenute tra le stesse.----------

9) Le parti dichiarano espressamente che, all'esito dell'esecuzione del presente accordo, nulla avranno a che pretendere in via reciproca per i titoli ed i rapporti ivi dedotti e per qualsivoglia altro da essi dipendente o comunque connesso e collegato, confermando altresì il carattere generale della presente transazione.----------

10) La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso e le eventuali imposte, tasse, sanzioni e pene pecuniarie graveranno su chi, con la propria condotta e/o comportamento, avrà determinato la necessità della registrazione.----------

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data di cui sopra, mediante scambio di corrispondenza.

Prof. Mauro Mattioli (n.q.) [redacted]

Per autentica della sottoscrizione e rinuncia alla rivalsa *ex* articolo 13, comma VIII, L. n. 247/2012.

Avv. Tommaso Marchese